



## **REGOLAMENTO**

# **PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

### **Art. 1**

#### *Oggetto e finalità*

Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, presentate all'Ater di Udine.

I controlli effettuati dagli uffici dell'Ater sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione dell'Ater e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

### **Art. 2**

#### *Tipologia dei controlli*

I controlli possono essere eseguiti in forma generalizzata, su tutte le dichiarazioni sostitutive presentate, o a campione, su una parte di esse.

Saranno, in ogni caso, sottoposte a controllo le dichiarazioni sostitutive nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei loro contenuti.

### **Art. 3**

#### *Tempestività*

Per garantire l'efficacia dell'azione dell'Ater, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono fatti di regola in via preventiva e vengono avviati nel corso dell'istruttoria dei procedimenti cui si riferiscono.

I controlli successivi alla conclusione del procedimento devono essere avviati entro sei mesi dall'adozione del provvedimento finale.

### **Art. 4**

#### *Controlli diretti ed indiretti presso pubbliche amministrazioni*

Gli uffici dell'Ater possono attivarsi presso le pubbliche amministrazioni per l'effettuazione di verifiche dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Le verifiche dirette sono effettuate dall'ufficio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono effettuate quando l'ufficio procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più dichiarazioni sostitutive e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.

#### **Art. 5**

##### *Controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate nell'ambito delle procedure volte al raggiungimento o alla conservazione di benefici connessi all'edilizia sovvenzionata e convenzionata*

Le dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti l'assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata nonché l'acquisto o la locazione di alloggi di edilizia convenzionata sono soggette a controllo preventivo, a campione, in una quota non inferiore al 5% delle domande presentate per ogni singolo procedimento.

E' soggetta a controllo successivo, a campione, una quota non inferiore al 3% delle dichiarazioni sostitutive acquisite in ogni singolo censimento dei beneficiari di edilizia sovvenzionata.

E' soggetta a controllo, preventivo o successivo, a campione, una quota non inferiore al 5% delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti il riconoscimento dell'ospitalità, la voltura del contratto di locazione, la rideterminazione del canone e l'acquisto di un alloggio di edilizia sovvenzionata di cui al capo VI del D.P.Reg. 13/04/2004, n. 0119/Pres. Il campione è estratto tra tutte le domande aventi il medesimo oggetto presentate nell'arco di un semestre e il controllo verrà svolto nel semestre successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 6**

##### *Controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate nelle procedure di gara*

Nell'ambito delle procedure di gara il responsabile del procedimento procederà al controllo preventivo delle dichiarazioni sostitutive rese dal primo classificato.

Verrà, inoltre, sottoposta a controllo a campione una quota non inferiore al 3%, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli altri concorrenti.

La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione avverrà con sorteggio sul totale delle dichiarazioni rese dai partecipanti ad ogni singola gara.

Ove specifiche norme di legge disciplinino in modo puntuale la tipologia e le modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, non si procederà ai controlli secondo le modalità di cui al presente articolo, ma essi verranno svolti secondo la specifica disciplina.

## **Art. 7**

### *Controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate in procedure diverse da quelle di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento*

Le dichiarazioni sostitutive presentate all'Ater in procedimenti diversi da quelli previsti nei precedenti artt. 5 e 6 verranno sottoposte a controllo a campione, in una quota non inferiore al 2%.

Nei procedimenti d'istanza d'ufficio cui partecipano più soggetti, si effettuerà un controllo preventivo e il sorteggio sarà effettuato tra tutte le istanze, con allegate dichiarazioni sostitutive, presentate nel singolo procedimento.

Nel caso di procedimenti in cui sono presentate dichiarazioni sostitutive di un solo soggetto, il controllo potrà essere anche successivo e il sorteggio verrà effettuato tra tutti i procedimenti svolti in un arco temporale pari a tre mesi.

## **Art. 8**

### *Errori sanabili e imprecisioni rilevabili nei controlli*

Qualora, in sede di controlli, l'ufficio procedente rilevi, nelle dichiarazioni sostitutive prese in esame, lacune, errori e/o imprecisioni non costituenti falsità, involontarie e, comunque, sanabili, dovrà invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro un termine stabilito dal responsabile del procedimento in relazione allo stato di avanzamento del procedimento e, comunque, nel rispetto del termine di conclusione del procedimento stesso e della tempestività.

In presenza di mere irregolarità formali, il responsabile del procedimento, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e la speditezza del procedimento stesso, può provvedere d'ufficio.

## **Art. 9**

### *Soggetti responsabili, tempi e modalità di effettuazione dei controlli*

L'attività di controllo compete al responsabile del procedimento che la esercita nel rispetto della legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, secondo tempi, modi e con i mezzi rimessi alla sua discrezione.

## **Art. 10**

### *Divulgazione dell'esito dei controlli*

A conclusione di ogni procedimento le cui risultanze debbano essere affisse all'albo, verranno indicati, in calce alle stesse, il numero dei controlli effettuati.

*Approvato con delibera C.d.A. 22.12.2005, n. 6367*

*Modificato con delibera C.d.A. 20.04.2006, n. 6391*